

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE E CURA INTEGRATIVA STRAORDINARIA DEL GIARDINO

OMERO SCHIASSI

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/14012

TRA

Il Comune di Bologna - Quartiere San Donato-San Vitale, C.F. 01232710374, di seguito

denominato "Comune" per il quale interviene, in qualità di Direttrice del Quartiere, la

Dott.ssa Anita Guidazzi, in virtù dell'ordinanza P.G. n. 168449/2018 della Direzione

Generale, e domiciliato per la carica a Bologna in Piazza Spadolini n.7,

E

Dott.ssa Bertolini Mariacristina legale rappresentante di UP Day SPA in qualità di Direttore

Generale domiciliata per la carica a Bologna, in via Trattati Comunitari Europei n. 11 e di

seguito denominata "Proponente"

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai

soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale

prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di

cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso

formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

- il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014

che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione

dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme

di sostegno;

- l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva

l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla

stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui

contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-

progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico la formulazione di proposte di

collaborazione con

l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG.

289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico" ;

- la proposta di collaborazione presentata dal proponente e' stata resa pubblica dal Comune

sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso

pubblico, in data 7 agosto 2020 e che al termine del periodo di pubblicazione non sono

giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il

Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase

di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-

progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di

concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il proponente intende effettuare attività di riqualificazione mediante

piantumazione di esemplari nuovi, come da indicazioni dal competente Settore Ambiente e

Verde pervenute unitamente alla planimetria – in allegato - con nota del 13 ottobre 2020, e

azioni di cura con eventuali iniziative di tutela igienica integrativa dell'area verde

denominata Giardino Omero Schiassi, come risultante dalla planimetria allegata, al fine di

migliorarne la vivibilità e la fruibilità.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda:

- la messa a dimora in filare di 6 esemplari di “Pyrus calleryana varietà chanticleer” e un “Cercis siliquastrum” nell'area concordata durante il sopralluogo ovvero tra l'area di sgambatura e la recinzione perimetrale, eseguita a regola d'arte da impresa specializzata, seguendo le sottostanti indicazioni (con particolare attenzione a mantenere 8 metri di distanza tra gli esemplari e piantumare nel periodo idoneo ovvero tra novembre e marzo), a totale carico del proponente. Successivamente gli alberi saranno censiti e presi in carico manutentivo dall'U.I. Manutenzione del Verde Pubblico.

- interventi di pulizia integrativa in eventi giornalieri, da concordarsi con il Quartiere, anche in relazione alle norme anticovid emanate da Governo ed Enti Locali, per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e alla corretta fruizione delle aree verdi.

3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;

conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità,

proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio

della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni

utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri

Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

svolgere le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui

Beni Comuni;

fare riferimento, qualora necessario, per eventuali attività di rimozione del vandalismo

grafico, rimozione delle affissioni abusive, interventi di manutenzione o pulizia integrativa

delle pavimentazioni al “Protocollo d’intesa per la salvaguardia del centro storico di Bologna

dal fenomeno del vandalismo grafico e Definizione di procedure semplificate per

l’autorizzazione ai sensi dell’art.21 del Codice dei Beni Culturali” del 6 ottobre 2009 e, in

particolare, alla sua integrazione sottoscritta tra il Comune di Bologna e la Soprintendenza

per i Beni Culturali in data 22 febbraio 2014 (PG.N. 57651/2014) e alle procedure che

l’Amministrazione ha definito per darvi attuazione.

Il proponente si impegna a:

- effettuare le attività nel rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della
sicurezza e salute a seguito dell'emergenza COVID-19 e sue fasi successive

- effettuare le attività seguendo le prescrizioni indicate dal Settore Ambiente ovvero:

piantagione di alberi a foglia caduca o persistente, in zolla o di cassa, posti a piè d'opera

dall'impresa, alberi di dimensioni standard (circonferenza cm.16/18 – 18/20 di massima a

metri 1.00 dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura nonché

dei materiali complementari necessari (pali in pino tornito impregnato in autoclave con sali

rameici per trattamento antimarcescenza, legacci e tubo corrugato drenante con le modalità

di cui alla parte specifica). Intervento comprensivo di eventuale potatura di trapianto,

formazione della buca (misura minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla)

concimazione organica e minerale, messa a dimora, opere di tutoraggio temporanee (idonei

pali tutori) o permanenti, annaffiatura di assestamento, carico, trasporto e smaltimento dei

materiali di risulta. Compreso l'asportazione e lo smaltimento a rifiuto di un quantitativo di

terreno vecchio dalla buca pari al volume della zolla e degli ammendanti al fine di non

superare con la formella di terra la quota di campagna preesistente o della pavimentazione.

In caso di piantagione in area verde, sarà consentita la distribuzione manuale del terreno

entro un raggio di metri 5 attorno all'albero, evitando in questo modo lo smaltimento del terreno vegetale in discarica. Compreso il riporto di materiali con funzioni di arieggiamento del terreno quali pozzolana, vulcanite per un quantitativo pari al volume della zolla della pianta; Compreso il rimescolamento all'interno del terreno durante la messa a dimora di un volume di agriperlite pari ad 1/10 del volume della zolla; compresa la fornitura di striscia in materiale plastico dell'altezza di cm 20 come protezione anti-decespugliatore. Compresa la protezione del fusto dalle scottature da sole mediante la collocazione di stuoia di cannuce di bambù o benda di juta, compreso la collocazione alla base dell'albero di metri quadrati 1 di biostuoia in fibra di Kenya (*Hibiscus cannabinus*) o in fibra di cocco di spessore pari a cm 1 minimo.

Per la messa a dimora di nuovi alberi è necessario il rispetto delle seguenti distanze:

a) distanze dai confini: secondo quanto indicato dal Codice Civile, dal Codice della Strada e Relativo Regolamento di Attuazione, dalle norme ferroviarie, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, da dimostrare mediante scrittura privata registrata, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri, eccetto per le piante da frutto a sviluppo contenuto per le quali la distanza è ridotta a 1,5 m (altezza a maturità < 6 m)

b) distanza da edifici e manufatti: minimo 3 m.

c) distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente.

d) distanze da utenze sotterranee: minimo 3 m.

e) distanze da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m.

f) superficie permeabile profonda: oltre al rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e), ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la disponibilità di una superficie

permeabile minima circostante il tronco; tale superficie è individuata da un raggio di 3 m dal

colletto, eccetto per gli esemplari a portamento piramidale o da frutto per i quali tale misura

si riduce a 1,5 m.

g) distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni: 8 m dal colletto tra

alberi appartenenti a specie di prima grandezza e 6 m sempre dal colletto per tutti gli altri

casi.

- non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione del verde e manutenzione di impianti

e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori

di carattere pubblico e non limitare la fruibilità collettiva dell'area che rimane destinata a

verde pubblico;

- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti. La presenza di materiali

definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad HERA.

utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e del Quartiere su tutto il materiale eventualmente

prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.

Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII

Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge

20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge

Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, la necessità di

interventi straordinari di manutenzione e cura del verde (potatura degli alberi, la fornitura e

rimessa a dimora di materiale e di arredi, nonché gli adeguamenti necessari per rendere

maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle

risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sul proprio

profilo attivato nella sezione “Comunità” del sito Iperbole a fine progetto una relazione

illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico,

audio/video o multimediale.

Il Comune si impegna a promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività

svolta dall’Associazione/dal Proponente nell’ambito della collaborazione con

l’Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune

pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di

rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle

attività tramite sopralluoghi specifici.

5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle

attività concordate attraverso:

- l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la

pubblicizzazione delle attività;

- la possibilità, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di realizzare forme di

pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune, quali, ad esempio, l’installazione

di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del

Comune

- semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l’ottenimento

dei permessi, comunque denominati o esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e

tributi locali direttamente derivanti dalle attività concordate (in base all’art. 20 del

Regolamento, all’art. 24 del DL 133/14 e all’art. 190 del Codice dei Contratti) e strumentali

alla realizzazione delle stesse o all’organizzazione di piccoli eventi o iniziative di

autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle

azioni di cura condivisa, da svolgersi in data/e da concordare con il Quartiere in osservanza

delle prescrizioni vigenti in quel momento in materia di emergenza sanitaria. .

- la fornitura in comodato d'uso di materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione del/degli interventi di pulizia integrativa del Giardino Omero Schiassi, da concordare in corso d'opera con il Quartiere secondo disponibilità e a data da destinarsi in osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di emergenza sanitaria. Il materiale e le attrezzature fornite dovranno essere utilizzati, nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza impegnandosi a restituirli al momento della scadenza delle attività, ad eccezione dei materiali consumati.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è di un anno alla data di sottoscrizione.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto di collaborazione.

7. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

La Dott.ssa Bertolini Mariacristina, in qualità di legale rappresentante di UP Day S.p.A. si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle

attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di

garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Bologna, li ... 03/11/2020

Per UP Day S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariacristina Bertolini

Firmato da:
BERTOLINI MARIACRISTINA
Motivo:
Sottoscrizione digitale

Luogo:
Bologna

Data: 05/11/2020 10:12:31

Per il Quartiere

Il Direttore

Dott.ssa Anita Guidazzi



